COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

X.

SEDUTA DI LUNEDÌ 23 MARZO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ALBERTINI**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 125

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate. (*Modificato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (589-*B*) 125

PRESIDENTE 125, 126, 127, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
FERRARI FRANCESCO 125, 126
COLOMBO VITTORINO, *Relatore* . . . 126, 131, 135, 136, 138, 139, 140
SPALLONE 127, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 140
ALESI 129, 130, 131
DOSI 130, 138
DEMARCHI 131, 136, 138
MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. . 131, 132, 133, 134, 138, 139, 140
PICCINELLI 136
ORIGLIA 136
TROMBETTA 138
BALDI CARLO 139

Votazione segreta:

PRESIDENTE 140

La seduta inizia alle 15,10.

MERENDA, *Segretario*, da lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno il deputato Longoni è sostituito dal deputato De Ponti.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate (Modificato dalla IX Commissione permanente del Senato) (589-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate », modificato dalla IX Commissione permanente del Senato.

Prego l'onorevole Vittorino Colombo di riferire su queste modifiche.

FERRARI FRANCESCO. Chiedo di parlare per una pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI FRANCESCO. Mi permetto di far presente che secondo il mio modo di vedere questa improvvisa convocazione della nostra Commissione, a Camera ormai chiusa, non sia conforme né al Regolamento né alla prassi normale.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Premetto di non essere un profondissimo conoscitore del Regolamento, ma per quanto io ne sappia e per quanto poi si riferisce alla prassi, non credo che la questione posta dall'onorevole Ferrari sia esatta.

PRESIDENTE. Effettivamente non solo il Regolamento non vieta queste convocazioni in giornate durante le quali l'Aula non lavori, ma la prassi ormi acquisita da lunghi anni è costantemente favorevole a tali convocazioni. Comunque prendo atto delle sue dichiarazioni, onorevole collega, ma ritengo si possa senz'altro passare allo svolgimento dell'ordine del giorno.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, sarò molto breve anche perché di questo problema si è già ampiamente discusso nell'ottobre scorso, limitandomi quindi a riferire sulle modifiche apportate dall'altro Ramo del Parlamento.

Tali modifiche – però – ci costringono a svolgere con una certa ampiezza alcuni argomenti che hanno formato oggetto della discussione in Senato. In sostanza, con esse, il Senato ha cercato di facilitare sempre più il consumo di questo fondamentale alimento che è la carne, cercando parallelamente di diminuirne i prezzi per incidere sempre di meno sulle possibilità di acquisto dei consumatori.

Per raggiungere questo importante scopo il Governo, in origine, aveva pensato di agire sue due direzioni: prima di tutto sulle fonti di approvvigionamento, in secondo luogo, sul sistema di distribuzione; tenendo anche presenti i diversi interessi, nel senso buono della parola. Da un lato cioè l'interesse dei consumatori ad avere garanzie sufficienti per quanto riguarda l'igiene e il prezzo, dall'altro l'interesse commerciale legato alla rete distributiva in relazione ai contrasti che possono verificarsi tra i macellai, i salumieri e altre categorie consimili; e infine l'interesse dei produttori per quanto riguarda la protezione del patrimonio zootecnico.

Ecco perché nel disegno di legge governativo si prospettava l'opportunità di far sorgere un nuovo istituto, nel quadro dell'attuale sistema distributivo, quale sarebbe la cosiddetta bottega della carne. Uno strumento in sostanza di distribuzione che concentrasse notevoli caratteristiche di specializzazione in modo da porre questo importantissimo bene di consumo alla portata di tutti.

Al Senato, durante l'ampia discussione, emerse tra gli altri dati la contrapposizione del forte consumo esistente nella maggior parte dei paesi europei nei confronti del nostro, attribuendosi questa forte differenza a nostro svantaggio alla non sufficiente specializzazione della rete distributiva italiana.

A mio avviso, proprio nell'intento di attenuare quanto più possibile questa carenza, il disegno di legge governativo proponeva di abilitare l'attuale rete di distribuzione della carne fresca anche alla vendita della carne congelata, negando questa possibilità di vendita contemporanea solo ai negozi che non fornissero sufficienti garanzie per una efficiente distribuzione. Si faceva obbligo, per questi, di vendere detta carne congelata in giorni specificati della settimana, escludendo la contemporanea vendita della carne fresca.

Nella nostra Commissione venne dibattuta la questione relativa alla opportunità o meno, per garantire i consumatori, della istituzione di un secondo circuito distributivo riservato esclusivamente alla carne congelata, ma la nostra decisione fu di mantenere un unico circuito, e cioè quello attuale, con alcune garanzie sia per quanto riguarda il lato sanitario, sia per quanto riguarda le frodi.

Da parte degli oppositori si diceva che, mantenendo un circuito unico, si sarebbe sviluppata quell'inflazione dei posti di vendita che è una delle carateristiche negative per la ripercussione sui costi di produzione e sui prezzi di vendita. Perciò, si intendeva raggiungere una capillarizzazione del sistema distributivo, senza provocare l'inflazione dei posti di vendita.

Ricordo ancora che la Camera aveva fissato un anno di validità a questa legge, in modo da potere valutare le conseguenze positive e negative della nuova disciplina e correggere gli eventuali inconvenienti.

Il Senato ci rimanda il disegno di legge con delle variazioni abbastanza sostanziali. Praticamente istituisce i due circuiti, uno per la carne fresca e uno per la carne congelata, lasciando il circuito unico soltanto per quei comuni dove esistono non più di 15 licenze di vendita per le carni. Con ciò, si cristallizza l'attuale struttura del sistema distributivo e si aumenta il numero dei posti di vendita.

La seconda variazione consiste nella soppressione del carattere temporaneo alla legge stessa, che diviene, così, definitiva.

Il relatore, perciò, deve esprimere un certo rammarico per la mancanza di tempestività nell'approvazione di questa legge da parte del Senato, anche se ciò non vuole suonare offesa verso l'altro Ramo del Parlamento. Questo disegno di legge, presentato dal Governo il 15 ottobre, è stato infatti approvato dalla nostra Commissione il 30 ottobre, mentre la approvazione del Senato si è avuta soltanto il 18 marzo scorso. Eppure, questo disegno di legge avrebbe dovuto servire per calmierare il mercato di questo prodotto durante le feste natalizie, che è il periodo in cui la lievitazione dei prezzi raggiunge livelli piuttosto elevati. Il Senato ha approvato il provvedimento forse appena in tempo per dargli applicazione durante le feste pasquali. Forse il Governo e la Camera hanno sollecitato la riunione della nostra Commissione in sede legislativa per arrivare alle imminenti feste pasquali con un provvedimento che, completamente o parzialmente, riesca a portare una certa disciplina in momenti tipici del nostro mercato.

Espresso questo rammarico, il relatore denuncia perplessità per le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge, modifiche che hanno in parte svuotato di contenuto le osservazioni che diedero vita al testo da noi approvato nell'ottobre 1963.

D'altra parte, considerata l'urgenza di arrivare ad un provvedimento, anche se non completamente armonico e organico, su questa materia, mi pare opportuna l'approvazione, da parte della Camera, del testo del disegno di legge come ci viene dal Senato, senza tuttavia rinunciare a sottolineare queste perplessità. Anzi, il relatore si riserva di sottoporre alla Commissione l'opportunità di approvare un ordine del giorno che impegni il Governo a riferire alla Camera, entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina, circa i risultati da essa conseguiti; e ad elaborare nuove disposizioni legislative che, in base all'esperienza, facciano evitare gli eventuali inconvenienti riscontrati e raggiungere gli obiettivi che erano in animo del Governo all'epoca della presentazione di questo disegno di legge, e cioè l'incremento del consumo di questo bene, nonché la riduzione dei costi e, quindi, dei prezzi di vendita.

Manifestate queste perplessità e considerata l'urgenza di dover provvedere in qualsiasi modo alla disciplina in questo settore, il relatore si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge, sul quale si riserva di presentare un impegnativo ordine del giorno nei riguardi del Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e prego i colleghi di volersi esprimere sulle modifiche apportate dal Senato.

SPALLONE. Desidero innanzitutto affermare che ci troviamo di fronte ad una questione di grande rilievo, perché riguarda uno degli alimenti più importanti per le popolazioni. Ma debbo aggiungere che ne discutiamo senza i necessari approfondimenti e soprattutto senza le necessarie cognizioni. Desidero, pertanto, portare a conoscenza della Commissione quanto mi risulta in materia, in base alla mia esperienza di dirigente del movimento cooperativo che si occupa anche delle questioni al nostro esame.

Che cosa è la carne congelata? Credo che gli onorevoli colleghi non lo sappiano con esattezza, e tanto meno i colleghi che al Senato hanno imposto queste modificazioni.

In Argentina, un capo di carne può essere indifferentemente destinato alla congelazione o alla refrigerazione: è lo stesso capo di bestiame. Costa all'origine, alla produzione, tanto quanto costa un capo di bestiame. In questo paese vi sono due o tre grandi frigoriferi che lavorano industrialmente la carne, cioè la congelano. Gli stessi frigoriferi, anziché congelare tutta la carne, ne sottopongono a refrigerazione parte di essa. La differenza tra la carne congelata e la carne refrigerata è che, mentre quest'ultima viene portata a zero gradi, la carne congelata viene portata a 20-30 gradi sotto zero.

Nel nostro Paese non si fa alcuna distinzione tra carne refrigerata e carne fresca; e d'altra parte non è possibile una differenza tra i due tipi di carne, perché attualmente, a seguito della creazione dei grandi mercati di consumo, non si trasporta carne in piedi. È pacifico che è economicamente più utile il trasporto della carne mattata; la cosiddetta carne foranea dovrebbe essere trasportata in condizione di refrigerazione. Dovrebbe, perché in Italia non avviene: essa viene trasportata con mezzi molto rudimentali al punto che, ad esempio, i trasporti di carne che vengono fatti a Roma durante l'estate debbono fare una sosta su monte Bove per rinfrescare la carne.

Questo inconveniente fu messo in luce quando si discusse l'uso delle polverine. L'uso delle cosidette polverine – infatti – era strettamente collegato alla situazione dei tipi della carne foranea perché bisognava ripulirla, darle un certo colore, metterla insomma in condizoni di essere ben presentata.

Circa la differenza di costo tra la carne congelata e quella fresca, (all'origine, in

quanto prodotto vivo, non ve ne è nessuna) dirò che per le prime vi sono spese di congelamento maggiori di quelle sostenute per la carne refrigerata. Inoltre si determina una differenza di prezzo per il costo del nolo e del dazio perché, mentre la carne congelata può essere stivata, l'altra deve essere uncinata. Mentre la differenza nei noli è di 35-40 lire, per i dazi è maggiore perché l'Italia applica alla carne congelata un dazio superiore del 50 per cento di quella refrigerata essendo destinata originariamente alla trasformazione industriale (insaccati e così via).

È evidente che il giorno in cui la carne congelata sarà immessa al diretto consumo, questa distinzione non avrà più ragion d'essere, come non ha ragion d'essere la distinzione tra carni congelate e carni fresche non essendo l'Italia ancora sufficientemente attrezzata per la vendita di prodotti congelati, surgelati o refrigerati. Queste cose vanno chiarite a livello meno dilettantistico di quanto fatto finora. Il processo di scongelamento della carne, ad esempio, è una cosa abbastanza seria e complicata. Nei paesi nei quali la carne congelata viene trattata su larga scala (queste informazioni le ho attinte dai colleghi inglesi e svedesi che trattano molto seriamente questo settore) lo scongelamento assume carattere cooperativo o pubblico e viene fatto gradatamente, senza interruzioni.

Fortunatamente da noi, almeno nel periodo invernale, non si sono ancora determinati inconvenienti nella vendita di carni congelate. È comunque grave errore mettere queste carni nel frigorifero del macellaio, perché questi, essendo continuamente costretto ad aprire e chiudere il frigo, provoca nella carne congelata la esaltazione di certi enzimi che sviluppano il processo di fermentazione della carne con l'immediata conseguenza dell'emanazione di cattivo odore da parte di quest'ultima. Proporrei, pertanto, che tutti coloro i quali importano questo tipo di carne siano obbligati a scongelarla sotto apposito controllo; e ciò ad evitare quanto si verificò nell'immediato dopoguerra nel settore appunto delle carni congelate. Mi si dice, infatti, che la vendita delle carni congelate è molto più diffusa nei quartieri alti che non in quelli popolari, proprio perché in questi ultimi è ancora vivo il triste ricordo dell'esperienza fatta nell'ultimo dopoguerra.

Tornando, comunque, all'argomento fondamentale deisdero dire che, verificando a Genova i prezzi di franco banchina dell'ultimo periodo, ha constatato che la differenza di prezzo tra la carne refrigerata (giustamente immessa nel mercato come carne fresca) e quella congelata è rappresentata da 60-70 lire al chilo.

Il problema serio che si pone dinanzi a noi è di sapere perché mai la carne fresca o refrigerata arrivi al consumo a 2.500 lire al chilo mentre quella congelata, sottoposta al controllo dell'ente comunale di consumo, arriva al consumatore a lire 1.200 al chilo. Questo è il grave problema insito nelle forme di intermediazione della nostra rete distributiva che va analizzata nel suo complesso e non soltanto nel punto di vendita finale (in sostanza con il nostro sistema distributivo sono colpiti più i distributori che i consumatori).

Occorre, onorevoli colleghi, esaminare la questione globalmente senza crearsi false illusioni in materia. Io sono contrario, in genere, a tutte le modifiche introdotte dal Senato proprio perché tendono a superare una realtà che invece non esiste: quella cioè del minor costo delle carni congelate rispetto a quelle refrigerate; facendo finta di introdurre nel primo settore un certo controllo, mentre in verità si perde di vista la maggior parte delle carni, specie quelle refrigerate, sulle quali si operano massicce speculazioni. Approvo invece la modifica introdotta dal Senato all'articolo 6 per la quale: « Coloro che provvedono ad importare carne congelata, per consumo interno, da qualsiasi provenienza e con qualsiasi destinazione devono tenere apposito registro di carico e scarico ». Proporrei soltanto che questo sistema fosse esteso anche alle carni refrigerate non approvando la distinzione, secondo me arbitraria, tra un tipo e l'altro di carne. Anche in presenza di una forte differenza di caratteristiche nei due prodotti sono sempre del parere di non introdurre alcuna distinzione tra le due forme di vendita, innanzitutto perché la distinzione è di per sé demagogica ed inoltre perché non difende il consumatore.

Perché ho detto demagogico?

Perché aprire un negozio di carne in cui vi sia la scritta « carni fresche » e uno in cui vi sia scritto « carne congelata » presuppone che a monte di questo negozio sia esercitato un effettivo servizio di vigilanza. Ed io mi chiedo fino a che punto questo servizio di vigilanza sia efficiente nel nostro paese.

Lo abbiamo visto quando si è discusso il problema delle frodi alimentari!

In realtà tutta questa operazione ha un sapore di improvvisazione e diverrà, in pratica, pericolosa; perché con la scusa della vigilanza sulla carne congelata, sancisce una

differenza vorrei dire istituzionale e introduce in questo campo elementi di falso controllo. Inoltre, non sono per nulla convinto di una seria possibilità di creare una rete di vendita per un solo prodotto e per giunta così tipicizzato, in considerazione soprattutto dell'alto costo del sistema distributivo. Parlo di queste cose, onorevoli colleghi, sulla base di una esperienza personale in qualità di dirigente di cooperativa. Una specializzazione sarebbe possibile soltanto nel caso in cui il possessore di un tipo di negozio sia proprietario anche dell'altro tipo, uno per la carne fresca e uno per la carne congelata. Ma anche in questo ultimo caso la frode sarebbe sempre possibile.

Del resto, il problema non è poi del tutto isolato. Quando discuteremo le questioni relative al commercio ci troveremo nuovamente di fronte alla scelta di una gamma merceologica dei prodotti alimentari, tranne qualche prodotto specifico quale il pesce e qualche altro. La nostra esperienza ci insegna che dove i negozi alimentari, ad esempio le cooperative, vendono anche la carne fresca, i costi di distribuzione diminuiscono fortemente. Quindi noi dobbiamo sempre più orientarci verso questo tipo di vendita. Senza contare alcuni aspetti di natura psicologica che pure hanno la loro importanza: sarebbe odioso, infatti, creare un negozio per la gente povera e un negozio per la gente non povera.

In conclusione qual è la mia proposta? Quella di riesaminare bene tutta quanta la questione a cominciare dalla introduzione di spacci destinati alla vendita di carne di qualsiasi specie di animali, rimuovendo l'ostacolo esistente dei negozi specializzati non raggruppabili con altri generi alimentari.

Credo che su ciò non vi dovrebbero essere dissensi e che lo stesso onorevole ministro non vorrà contestare, ma anzi confermare, l'obiettività delle mie osservazioni, accogliendo le proposte da me fatte.

ALESI. Onorevoli colleghi, non credo sia opportuno, nell'accingerci ad esaminare un provvedimento di legge, partire dal preconcetto della sistematicità della frode. Un simile preconcetto – oltre ad essere ingiusto perché non è possibile generalizzare – recherebbe offesa a categorie commerciali che non meritano certamente un'accusa pregiudiziale di questo genere. Peraltro, condivido quanto è stato detto dall'onorevole relatore nel senso che sarebbe auspicabile, come ha veramente fatto capire, un aumento del consumo della carne congelata tramite gli spacci specializzati.

Però occorre fare alcune considerazioni: prima di tutto il numero degli spacci attualmente esistenti è eccessivamente esiguo tanto che gli importatori non hanno potuto collocare sul mercato tutta la carne congelata. Tanto per fare un esempio, nella città di Venezia, esistono soltanto due spacci; ed è facile rendersi conto che attraverso un così esiguo canale distributivo qualsiasi incentivazione della vendita è impossibile.

L'inconveniente è stato solo in parte superato dall'esistenza dei supermercati alimentari. Mi permetto perciò di proporre di allargare, per quanto possibile, i canali di distribuzione, ponendo così un elemento di coerenza in questa nostra vasta legislazione commerciale che presenta spesso aspetti contraddittori. Ed effettivamente io non vedo contraddizione alcuna nel consentire la vendita di carne e di altri prodotti alimentari.

Un'altra questione si riferisce al problema dei circuiti distributivi. Il modo con cui è stato risolto questo problema, secondo il testo proposto dal Senato, mi sembra per la verità alquanto empirico. Che senso ha consentire la vendita promiscua nei comuni in cui vi siano meno di 15 spacci e vietarla viceversa nei comuni in cui ve ne siano di più? La verità è che sono state tenute presenti anche considerazioni non strettamente collegate al problema in discussione.

La questione fu sollevata in altra circostanza, come la Commissione ricorderà, dall'onorevole Colasanto ed io ritengo che egli abbia ragione. Dal momento che decidiamo di disciplinare l'importazione della carne congelata introducendo determinate misure di vigilanza, non vedo perché le stesse misure non debbano essere applicate alle carni refrigerate di importazione. Il testo del Senato propone che i comuni debbano aver cura di istituire una rete distributiva adeguata alla popolazione. Ma, onorevoli colleghi, torniamo sul terreno pratico: quale sarà quel negoziante che potrà essere indotto a contribuire alla creazione di una fitta rete di spacci per la carne congelata quando l'importazione e la vendita di essa è così precaria per non dire stagionale?

È un rischio a cui un operatore difficilmente intende esporsi. Per questo, mi pare di dover sostenere ancora il nostro concetto contrario ad ogni discriminazione: nella stessa bottega si deve poter vendere ogni specie di carne, meno quella equina, naturalmente con gli opportuni controlli.

La nostra massaia deve avere la possibilità di entrare in un negozio e trovare ogni

tipo di carne, per potere, a seconda della giornata e della lievitazione dei prezzi, scegliere la carne che preferisce.

Perciò, se vogliamo immettere al consumo la carne congelata nelle migliori forme, la vendita dovrebbe essere promiscua, con le necessarie garanzie sanitarie. So che il Ministro della sanità si oppone alla vendita promiscua, ma oggi la carne congelata è riconoscibile e non si può partire dal concetto di frode.

Quindi insisterei per un esame più approfondito della questione, tanto più che difficilmente si farebbe in tempo ad applicare, entro Pasqua, le disposizioni che oggi dovessimo approvare.

Esiste poi una grave preoccupazione (ed io mi associo in pieno alle perplessità del relatore), preoccupazione derivante dal fatto che il Senato ha del tutto ignorato l'articolo 6 del nostro originario disegno di legge, che limitava ad un anno l'applicabilità della legge. Perciò, nel caso che la legge dovesse essere ugualmente approvata, mi associo fin d'ora *toto corde* all'ordine del giorno annunciato dal relatore. Comunque, il Ministro mi consenta di insistere sulla richiesta di rinviare questa discussione, al fine di ridiscuterla sulla base della nostra impostazione originaria. So che, in un incontro tra i Ministri dell'industria, dell'agricoltura e della sanità, i primi due erano d'accordo mentre il Ministro della sanità era contrario, ma vi sono delle situazioni che non possono essere trascurate se si vuol dare un fine a questo proponimento.

DOSI. Ho ascoltato con molto interesse la esposizione del collega Spallone, che ha migliorato notevolmente lo stato delle mie cognizioni in questa materia, e debbo riconoscere che il provvedimento, così come è stato modificato dal Senato, lascia profondi motivi di perplessità, del resto riconosciuti con molta schiettezza dallo stesso relatore.

Le carni, all'origine, sono indubbiamente le stesse e non presentano grandi differenze all'atto della loro vendita al consumatore. Sta di fatto, però, che i loro prezzi sono sensibilmente diversi. Questa al nostro esame è una legge che risente in modo determinante della preoccupazione che il consumatore possa vedersi gabellata una carne per l'altra. A questa preoccupazione è informata tutta l'articolazione del disegno di legge.

Io avrei desiderato sentire dal relatore, e anche dall'onorevole Spallone, che indubbiamente ha una esperienza diretta in materia, che cosa ci consiglia l'esperienza fatta in altri momenti. Io ricordo che, dopo la prima guerra, il tema della vendita delle carni congelate si presentò in termini uguali a quelli attuali. Anche allora un ingente quantitativo di carni congelate arrivò da noi e si pensò di creare appositi spacci proprio per la preoccupazione di vedere offerta carne congelata in luogo di quella fresca. Questa preoccupazione oggi ha ugualmente motivo di essere, accompagnata poi da motivi di urgenza derivanti dalla situazione della disponibilità delle nostre carni per il consumo interno. Perciò, sono dell'avviso che dovremmo impegnare il Governo ad affrontare il tema della vendita delle carni in modo più organico, più completo e più convincente, comprendendo nella regolamentazione non soltanto la vendita della carne congelata, ma di tutta la carne, seguendo un po' le indicazioni suggerite dall'onorevole Spallone.

Però, ritengo altresì che ritardare in questo particolare momento l'approvazione e la applicazione di questo disegno di legge, significherebbe provocare conseguenze negative ai fini del contenimento dei prezzi e della soddisfazione dei bisogni delle popolazioni, Quindi, per quanto mi riguarda, e penso di interpretare anche il pensiero del mio gruppo, riterrei opportuno approvare il disegno di legge con le modifiche pervenuteci dal Senato, con l'esplicita condizione, da esprimersi in un ordine del giorno, che il Governo trovi una più organica, ordinata e convincente regolamentazione in un provvedimento da presentarsi entro un termine che possiamo stabilire anche in questa sede.

Certamente noi ci accingiamo ad approvare un disegno di legge che convince poco a causa della sua insufficienza; ma esistono delle ragioni di urgenza che non possiamo disconoscere.

Però, ripeto, sarebbe interessante sapere che cosa è avvenuto in passato, se cioè la vendita promiscua della carne congelata e refrigerata negli stessi spacci abbia determinato abusi o meno. Io credo che l'opinione del consumatore sia più favorevole alle norme approvate dal Senato...

ALESI. Vi è gente a cui dispiace farsi vedere entrare in un negozio di vendita di carne congelata.

DOSI. Non possiamo seguire le debolezze dei consumatori, che sono tante.

Quindi, pur condividendo molte osservazioni dell'onorevole Spallone, concluderei raccomandando ai colleghi l'approvazione di questo disegno di legge, con un ordine del giorno che impegni il Governo a presentare una

regolamentazione più idonea alla soluzione dell'intero problema.

DEMARCHI. Pur non essendo contrario, in linea di principio, alla tesi sostenuta dall'onorevole Dosi per accelerare il più possibile l'approvazione di questa legge, vorrei mi si chiarisse un punto. All'articolo 3, dopo una lunga e nutrita discussione, avevamo stabilito un comma così formulato: « Gli spacci destinati alla vendita di carni di specie diversa da quella bovina, ad eccezione di quelle equine e di bassa macelleria, possono altresì essere autorizzati a vendere carne congelata ». Nel testo emendato dal Senato leggo nell'ultimo capoverso dell'articolo 4 che « negli spacci autorizzati alla vendita promiscua di carni fresche e congelate è vietata la vendita di carni insaccate fresche, di pronto consumo e di carni macinate ». Vorrei mi si chiarisse se all'articolo 3, quando si parla di carne in genere, si intende far riferimento o meno anche alle carni insaccate.

Proporrei la seguente formulazione di quel comma: « Negli spacci destinati alla vendita di carni fresche possono essere vendute carni di qualsiasi specie animale, anche insaccate, fresche di pronto consumo ». Non capisco insomma perché quanto è stato abolito nell'articolo 3 sia stato poi reinserito nell'articolo 4.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Mentre alla Camera si era data ai macellai la possibilità di vendere carni fresche ed insaccate, al Senato si è ritornati alla posizione originaria, alla disciplina tradizionale.

DEMARCHI. Ma non ha risposto, onorevole relatore, alla mia domanda.

SPALLONE. Scusi signor Presidente se interrompo ma, prima che si chiuda la discussione generale vorrei ricordare che i motivi di urgenza addotti per approvare la legge al nostro esame cadono se si considera che in questo settore la situazione sta mutando rapidamente. Quando per la prima volta una delegazione italiana si recò in Argentina per esaminare questo tipo di carne, si determinò per questa semplice visita un rialzo improvviso nel prezzo della carne congelata. Attualmente si è recata in Argentina una delegazione della Guinea e per questa semplice circostanza il Governo argentino sta per emanare un provvedimento che obbliga, prima di autorizzare l'esportazione di carni congelate, a tenerle per lo meno un anno in frigorifero. Questo provvedimento ha lo scopo di diminuire l'offerta in presenza di una domanda crescente con la prospettiva di un nuovo rialzo dei prezzi. Significativo è il fatto che gli esportatori di carni argentine rifiutano in questi giorni qualunque ordinazione. Corriamo pertanto il rischio di varare una legge malfatta per ragioni di urgenza che nella realtà non esistono.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Rinuncerei a replicare se alcuni quesiti posti non fossero rimasti in uno stato di incertezza. Desidero, perciò, precisare all'onorevole Demarchi che l'ultimo capoverso dell'articolo 4 ha carattere di semplice garanzia. Nel divieto si fa riferimento infatti ai negozi autorizzati alla vendita promiscua (nei comuni che hanno un numero di licenze non superiori a 15) e ciò ad evitare la doppia vendita di carni per gli insaccati. Sarebbe infatti impossibile distinguere in un insaccato la carne fresca da quella congelata.

Circa l'osservazione di fondo, pur concordando con l'onorevole Dosi che trova il massimo di garanzia nell'istituzione dei due circuiti, ritengo che questo provvedimento, oltre a determinare un aumento dei costi, non sarebbe tempestivo in un momento in cui la carne viene tanto richiesta.

Il provvedimento al nostro esame riassume indubbiamente in sé caratteristiche positive e negative; da qui la necessità di temperarne la durata in un tempo piuttosto breve, onde si possano trarre, dall'esperienza dei prossimi mesi, dati per una legislazione molto più organica e capace di eliminare ogni lacuna.

ALESI. Qual è il negozio che in questo periodo chiederà l'autorizzazione alla sola vendita di carni congelate?

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Vi sono state centinaia di domande.

ALESI. Anche con la prospettiva di una legislazione suscettibile di essere modificata?

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Onorevoli colleghi, mi permetto di rispondere in maniera non superficiale alle questioni che sono state poste, tanto più che lo onorevole Spallone ha accusato un po' tutti di dilettantismo.

Vorrei dire che ho ascoltato, con molto interesse, innanzi tutto la relazione dell'onorevole Colombo, che ringrazio ancora una volta per la sua fatica e per la chiarezza della esposizione; ma anche tutti i colleghi intervenuti.

Concordo nell'affermare che non si tratta di un piccolo provvedimento: si tratta di un provvedimento di grande rilievo il quale merita una attenta meditazione prima di giungere alla conclusione che, io spero, sarà l'approvazione immediata da parte della Commissione.

Le affermazioni dell'onorevole Spallone, convalidate dalle argomentazioni svolte dagli onorevoli Dosi e Alesi sono, secondo il mio modo di vedere, considerazioni in parte astratte. Per meglio dire sono vere se inquadrate in un tempo lungo. Quello che afferma l'onorevole Spallone è esatto tra « *n* » anni escludendo però che « *n* » sia eguale a uno, due o tre anni. Mi spiego meglio. Nel nostro ricordo, le carni congelate sono rimaste qualitativamente inferiori, per non dire immangiabili, per motivi che sono stati già detti. Ma i progressi immensi della tecnica in questo campo hanno portato ad avvicinare la qualità delle carni congelate (lasciamo da parte quelle refrigerate) alla qualità della carne fresca al punto che, con un'accorta procedura di scongelamento, dicono i competenti da me interrogati, è addirittura difficile distinguere la carne fresca da quella congelata.

L'onorevole Spallone ha affermato che la carne fresca costa 2.500 lire al chilo e quella congelata 1.200. Supponiamo che questa affermazione sia vera, io dico: se esiste questa differenza per un bene che qualitativamente è lo stesso all'origine e quando giunge sul bancone del macellaio uno costa quasi il doppio dell'altro, la differenza non può che essere cercata nel prezzo all'origine del bestiame in piedi. E anzi a questo proposito sarebbe quanto mai opportuno conoscere il pensiero dei nostri colleghi della Commissione agricoltura che considerano questo problema con fondate preoccupazioni.

Quindi se la carne di un certo tipo costa 2.500 lire...

SPALLONE. Ma questo in Italia!

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ma noi siamo in Italia, noi ci riferiamo alla carne che arriva nei nostri mercati. Si tratta in ogni modo di una differenza di 1.200 lire al chilo. Se si tiene conto della procedura di congelamento, della conservazione, del trasporto, dello scongelamento e del costo di distribuzione dobbiamo necessariamente dedurre che all'origine la differenza è ancora maggiore. Quindi, il problema presenta aspetti ancora più gravi che qui non sono stati ancora messi in rilievo e cioè che la produzione delle carni di animali stallini è inevitabilmente molto più cara che non la produzione di carni di animali da pascolo. L'animale che nasce e pasce nei pascoli, si ingrassa facilmente, non ha bisogno di custodia e cammina con le sue zampe dai pascoli fino al mattatoio.

SPALLONE. Questo è ovvio, ma io non mi riferivo a questa differenza. Ho detto che franco banchina Genova le carni refrigerate sdoganate e pronte al consumo, rispetto alle carni congelate, non recano alcuna differenza di prezzo che vada oltre le 60 o le 70 lire al chilo. Come è che, poi, giungono al consumo con notevoli differenze di prezzo? Del resto io sono favorevole al conguaglio dei prezzi tra l'uno e l'altro tipo di carne, come sostiene anche il partito socialista.

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Mi sembra che lei confonda delle cose semplici. Qui non c'entrano le carni refrigerate. Se esiste la differenza essa interessa il consumatore di carne il quale chiede appunto la possibilità di comprare la carne congelata perché la trova buona e a metà prezzo.

Questo è un problema pratico e concreto.

SPALLONE. Questo è un trucco!

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. L'onorevole Spallone definisce trucco un metodo che consente al consumatore italiano di avere la carne congelata buona, uguale a quella fresca (ha detto lui, ed è vero fino ad un certo punto), a 1.200 lire il chilo, ma a me pare che trucco non sia.

È evidente che il Governo aveva una sua impostazione originaria, che ha difeso anche al Senato; è evidente che il Governo avrebbe preferito una soluzione diversa, ma è altrettanto evidente che anche il Governo, come il Parlamento, ha desiderio che presto una serie di negozi sia abilitata a vendere carne congelata a 1.200 lire il chilo. Che poi questo prezzo aumenti, per ragioni che poi spiegherò, è probabile; ma, per quanto possa aumentare, sarà sempre di molto inferiore al prezzo delle carni fresche.

Quindi, questo disegno di legge, se approvato oggi, potrà consentire al ministero di dare fin da questa sera le istruzioni affinché i comuni che hanno più di 15 spacci autorizzino qualche macelleria ad optare.

Dobbiamo poi tener presente che siamo in periodo di aumento di consumo delle sostanze proteiche, in relazione alla modifica della nostra società (tutte quelle famiglie di contadini che prima vivevano in campagna e oggi si sono trasferite nelle aree urbane, non hanno la possibilità, come un tempo, di ricorrere al pollo e al coniglio; e quindi, sia per ragioni di convenienza economica e sia per ragioni di rapidità di cucina, oggi acquistano carne bovina, che è anche di più pronto ammanimento) e quindi è nostro dovere approvare il più presto possibile questo disegno di legge che ci consentirà fra l'altro di compiere un'esperienza che non abbiamo fatto in

misura cospicua e di prepararci a quegli ulteriori provvedimenti che dovranno consentire alla nostra zootecnia quello sviluppo che non ha potuto ancora avere, anche a causa dei costi di produzione della carne bovina, che in Italia e in gran parte d'Europa sono altissimi.

Ma questi alti costi non sono dovuti soltanto al fatto che nel nostro paese, come in Francia, come in Germania e come in gran parte dell'Inghilterra, almeno per certi periodi dell'anno, il bestiame ha bisogno di ricoveri, di stalle e di alimentazione non proveniente dal pascolo, bensì al fatto che per alcuni cereali ricchi il prezzo supera largamente le 3.000 lire il quintale; oggi costano 4.000 lire circa.

Vi è poi un altro fatto: noi ci troviamo, oggi, in un momento importante per quanto riguarda due alimenti: lo zucchero e la carne.

Lo zucchero da bietola in Italia, come in tutte le zone del blocco continentale, si produceva ad un costo pari al doppio del costo di produzione dello zucchero da canna; negli ultimi mesi, lo zucchero di canna è arrivato ad un prezzo superiore a quello dello zucchero da bietola! Due sono stante le cause: la diminuzione della mano d'opera contadina e il fortissimo aumento dei consumi di carne e di zucchero nel quadro di un'alimentazione che respinge i cereali minori, a cominciare dal granturco e dal riso, e comincia a respingere anche il grano (perché nel nostro paese aumenta il consumo della pasta ma diminuisce quello del pane). Nel complesso è segno che migliora l'alimentazione proteica, che è garanzia di salute, ed aumenta la produttività di chi lavora. Ma per mangiare la carne bisogna averla, e noi non ne abbiamo abbastanza. Temo che non avremo mai la capacità di produrre carne sufficiente per i nostri crescenti bisogni. Ecco perché è importante vedere il ruolo che svolge la carne congelata nel nostro mercato.

Condivido molte osservazioni dell'onorevole Spallone, però lo pregherei di addivenire all'approvazione di questo disegno di legge, che ha soprattutto un valore sperimentale.

Innanzitutto, vedremo se in grandi città come Roma, Milano, Napoli, ecc., è conveniente avere la catena della carne congelata (e proprio per le ragioni dette dall'onorevole Spallone). Io ho sempre sostenuto e sosterrò dal punto di vista generale, a meno che non mi convinciate diversamente, l'opportunità di avere un circuito unico, però l'onorevole Spallone ha fatto presenti le difficoltà che sopravvengono in Italia nella stagione estiva per una buona conservazione e un buono scongelamento della carne. Quindi, occorre un certo numero di negozi soltanto per la carne congelata, con delle attrezzature perfette, in relazione al volume della carne che viene venduta.

Aggiungo che questo disegno di legge è stato un po' ottenebrato da sentimenti di difesa del consumatore. L'unione dei consumatori italiani ha fatto un proclama nel quale si grida alla frode che tutti i macellai avrebbero in mente di esercitare e anzi stanno esercitando. Spesso, questi sentimenti fanno sbagliare. Innanzitutto, perché non si può pensare che i macellai, che sono decine di migliaia, siano qualitativamente diversi dalle altre categorie del popolo (parlamentari, magistrati, militari, ecc.): essi sono cittadini come gli altri, che fanno il loro mestiere.

In secondo luogo, quello della frode è un fatto prevalentemente sentimentale, se è vero che la carne congelata è molto simile a quella fresca. È molto semplice osservare che, se un cittadino vuole la carne congelata, non ha che chiederla: e, allora, o gli vien data, e la paga 1.200 lire il chilo, oppure non gli viene data (il macellaio può dire che ha solo quella fresca).

Ecco quindi perché io considero questo disegno di legge estremamente utile se approvato subito; non solo perché abbiamo già concesso delle licenze di importazione per molte centinaia di quintali di carne congelata (ne abbiamo dati 20 mila quintali all'Ente di consumo di Roma, che la sta distribuendo) ma anche perché ritengo che, in questa materia, dove il cammino è lento e faticoso, sia bene fare un'esperienza.

Vorrei respingere l'insinuazione fatta dall'onorevole Spallone, di aver usato frasi di intonazione demagogica in merito alla distinzione fra l'uno e l'altro tipo di carne, in quanto i rispettivi prezzi sono profondamente diversi

SPALLONE. Ella ha parlato di sentimento; ha detto che si è ceduto al sentimento a scapito di una visione tecnica; e questa è demagogia...

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Nessuno è più di me sensibile alle reali esigenze; ma qui abbiamo – all'articolo 7 – norme piuttosto severe per i contravventori, per cui non mi resta che riferirmi a quanto è stato detto dal Relatore e anche dall'onorevole Dosi. Aggiungo anche che il Governo non solo è lieto di impegnarsi sull'annunciato ordine del giorno – che pre-

gherei fosse votato – ma crede nella sua utilità perché cominciamo questa fase sperimentale in piena collaborazione con tutti gli organismi pubblici, privati, cooperativi e di tipo capitalistico allo scopo di compiere una indagine approfondita per trovare una soluzione adatta dei problemi più gravi dell'alimentazione nel nostro Paese e, quindi, della difesa dei redditi di lavoro.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli del disegno di legge modificati dal Senato, ritengo opportuno dare lettura dell'ordine del giorno che verrà posto in discussione dopo la votazione degli articoli:

« La XII Commissione Industria, esaminando – in sede legislativa – il disegno di legge: « Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate » (589-*B*) nel testo modificato dalla IX Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo

a presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, in base all'esperienza ed ai risultati acquisiti dalla sua applicazione, un nuovo testo di legge che regolarizzi in modo organico sia l'importazione che la distribuzione delle « carni », così da ottenere di fatto un sempre più ampio consumo di questo prodotto ed una effettiva diminuzione dei costi, e quindi dei prezzi, nelle varie fasi; tenuto conto anche della politica di incremento della zootecnia nazionale ».

Questo ordine del giorno reca le firme dei colleghi Dosi, Colleoni, Titomanlio Vittoria, Biaggi Nullo, Mussa Ivaldi, Girardin.

Come ho già detto, l'ordine del giorno verrà discusso e posto in votazione dopo l'esame dei singoli articoli.

SPALLONE. Signor Presidente, dato che siamo in tema di ordini del giorno mi si consenta di dichiarare, a nome dei colleghi del mio gruppo, che noi continuiamo a dissentire sulla doppia « catena »; ma non per questo chiederemo la remissione del disegno di legge in Aula, né ritarderemo in altro modo l'*iter*.

Ma c'è una questione di sostanza che ho sollevato e sulla quale non possiamo accedere alla richiesta del Governo e della maggioranza: ed è quella del controllo dell'importazione delle carni refrigerate.

Io so molto bene – onorevole Ministro – che il prezzo di produzione delle carni italiane non può reggere il confronto col prezzo delle carni congelate, prodotto in paesi dove esistono pascoli liberi ed organizzazione produttiva assolutamente diversa. Ma il paragone che ho voluto portare qui alla Camera – ed è un fatto serio sul quale non possiamo veramente fare delle concessioni – riguarda la differenza nei prezzi di vendita dei due tipi di carne importati: quella refrigerata, ed immessa sul mercato come carne fresca, e quella congelata. Fra questi due prodotti, all'origine, partendo dalla stessa banchina, la differenza di costo è appena di 60-70 lire al chilo. Anche se la tassa sulla carne refrigerata è il doppio di quella sulla carne congelata, il prezzo di vendita al dettaglio dei due tipi di carne assume una sproporzione enorme.

Se il Ministro mi dicesse che si tende ad avere come prezzo nazionale quello della carne congelata, aumentato dei soli costi di circolazione, avrei delle perplessità perché non si può trascurare il problema dei costi del prodotto italiano. Ma qui il discorso è diverso, perché occorre importare quello che è necessario, e della differenza di prezzo servirsi ai fini di stabilire un conguaglio fra il prezzo interno e quello internazionale. E invece, in pratica, i prezzi della carne refrigerata al dettaglio si allineano su quelli della produzione interna. Qui si sta verificando una situazione analoga a quella delle importazioni di burro, i cui prezzi si sono allineati a quelli della produzione interna facendo speculare diecine di miliardi di lire a gruppi di importatori che non facevano più i commercianti, ma i trafficanti di bolli ministeriali.

E poiché il Senato ha introdotto – come articolo 6 – la regolamentazione delle importazioni della carne congelata (e mi fa piacere che il Ministro l'abbia sostenuta) in forza della quale è necessario tenere un registro di carico e scarico, con la provenienza del prodotto, penso che si potrebbe introdurre lo stesso criterio per quanto riguarda la carne refrigerata in modo che se ne possa controllare anche il circuito ed arrivare ad un conguaglio fra prezzi interni e prezzi internazionali; in modo da dare la carne fresca agli italiani ad un prezzo più accessibile. Dato appunto che l'articolo 6 parla di regolamento di applicazione vorrei sapere se il Ministro potrebbe accettare un ordine del giorno che lo impegni tassativamente – in sede regolamentare – a dare una soluzione tecnica quale quella da noi prospettata.

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Dato che l'onorevole Spallone è stato così gentile, vorrei dire che il Governo

è consapevole della necessità di evitare indebite speculazioni che non onorano sempre la buona amministrazione del commercio.

Poiché effettivamente l'ultimo comma dell'articolo 6 fa riferimento ad un regolamento da emanarsi a cura del Ministero, e dato anche che la distinzione fra carni congelate e refrigerate non è menzionata ma si può benissimo introdurre, specialmente se il Ministero fosse in ciò sostenuto da un voto unanime della Commissione, credo proprio che la questione sollevata dall'onorevole Spallone potrebbe essere risolta in sede di regolamento e come conseguenza dell'approvazione di un ordine del giorno da parte della Commissione.

SPALLONE. Qui devo far presente che esiste ancora un secondo punto da chiarire. Le ditte importatrici debbono – a mio parere – essere obbligate a praticare lo scongelamento, predisponendo a questo scopo le strutture opportune; oppure dovremmo ipotizzare una struttura pubblica per lo scongelamento, che costituirebbe in definitiva una soluzione vantaggiosa.

La vera difficoltà della distribuzione della carne congelata non si riscontra al punto di vendita. Ho avuto in questi ultimi tempi dei contatti con i tecnici più quotati del ramo (fra cui il creatore dei più grandi frigoriferi argentini) ed ho appreso che la necessità del freddo non si manifesta tanto al punto di vendita – dato che la carne una volta scongelata ha le stesse proprietà e durata della carne fresca – quanto nella fase dello scongelamento.

Ma per obbligare gli importatori a praticare lo scongelamento penso che sia necessario imporlo per legge.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Potrebbe essere considerato come una estensione di interpretazione del secondo comma dell'articolo 3.

PRESIDENTE. A quanto è apparso l'onorevole Spallone accetta la soluzione di inserire nel Regolamento – in seguito ad un ordine del giorno – la duplice caratteristica merceologica di carne congelata e carne refrigerata di importazione. Lo prego, pertanto, di redigere questo ordine del giorno.

SPALLONE. Va bene: preparerò un ordine del giorno in riferimento all'articolo 6. In realtà non esiste una legge che classifichi le carni refrigerate e nulla vieta che nel regolamento esse vengano assimilate a quelle congelate.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni apportate dal Senato.

La prima è all'articolo 2 di cui do lettura nel testo da noi approvato.

« È fatto obbligo ai comuni di disporre che le carni fresche e congelate siano contraddistinte, oltreché dal bollo sanitario prescritto dal regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni 20 dicembre 1928, n. 3298, da altro bollo speciale portante per esteso, per le singole specie, la indicazione della categoria degli animali da cui le carni provengono, e cioè:

a) per i bovini: vitello, vitellone, manzo, bue, vacca e toro;

b) per i bufalini: bufalo, annutolo;

c) per gli equini: (categoria unica) equino;

d) per gli ovini: agnello, ovino adulto;

e) per i suini: (categoria unica) suino adulto;

f) per caprini: capretto, caprino adulto.

Le carni congelate devono anche portare un timbro con la dicitura " congelata " ».

Il Senato vi ha apportato un solo emendamento, sopprimendo alla lettera *e*) la parola « adulto ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

« È fatto obbligo ai comuni di disporre che le carni fresche e congelate siano contraddistinte, oltreché dal bollo sanitario prescritto dal regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni 20 dicembre 1928, n. 3298, da altro bollo speciale portante per esteso, per le singole specie, la indicazione della categoria degli animali da cui le carni provengono, e cioè:

a) per i bovini: vitello, vitellone, manzo, bue, vacca e toro;

b) per i bufalini: bufalo, annutolo;

c) per gli equini: (categoria unica) equino;

d) per gli ovini: agnello, ovino adulto;

e) per i suini: (categoria unica) suino;

f) per i caprini: capretto, caprino adulto.

Le carni congelate devono anche portare un timbro con la dicitura « congelata ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura nel testo già approvato dalla nostra Commissione.

« Negli spacci destinati alla vendita di carni bovine possono essere vendute quelle di qualsiasi specie animale, purché non di bassa ma-

celleria, sia allo stato fresco che congelato, nonché insaccate fresche di pronto consumo, ad eccezione delle carni equine, che debbono essere vendute sempre in spacci a parte.

Gli spacci destinati alla vendita di carni di specie diversa da quella bovina, ad eccezione di quelle equine e di bassa macelleria, possono altresì essere autorizzati a vendere carne congelata ».

Il Senato ha approvato – per l'articolo 3 – questa nuova formulazione.

« Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute quelle di qualsiasi specie animale, purché non di bassa macelleria, ad eccezione delle carni equine, che debbono essere vendute sempre in spacci a parte.

Le autorità comunali dovranno curare che in ciascun Comune si istituisca una rete distributiva di carne congelata adeguata alla densità della popolazione e alla sua distribuzione sul territorio, in modo che il numero e la localizzazione degli spacci corrispondano alle esigenze dei consumatori.

Nel rilascio delle licenze di vendita di carne congelata avranno la precedenza le domande di coloro che rinunciano, per il periodo di validità della licenza di vendita della carne congelata, a licenza di vendita di carni fresche di cui siano già titolari ».

PICCINELLI. Vorrei una precisazione dal signor Ministro e dall'onorevole Relatore. Nel testo dell'articolo 3, già da noi approvato, erano inserite le « carni insaccate fresche di pronto consumo ». Questa precisazione fu inserita dalla nostra Commissione nell'articolo, in previsione che nelle macellerie potessero essere vendute anche carni insaccate non fresche.

Ora il Senato – nell'approvare l'articolo 3 modificato – ha tolto l'inciso relativo alle carni insaccate fresche, lasciando invece la dizione relativa alle carni « di qualsiasi specie animale... ad eccezione delle carni equine ». Questo fatto lascia supporre che le macellerie potrebbero essere autorizzate, non solo a vendere carne insaccata non fresca, ma – per esempio – anche le carni in scatola. La mia domanda è questa: come dobbiamo fare per evitare l'estendersi di questa interpretazione estensiva?

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Il testo approvato dal Senato, è quello già codificato con la legge del 1930. Probabilmente il tipo di carni cui si riferisce l'onorevole collega, va sotto la dizione di « carni conservate ». Quindi la possibilità di vendita – da parte delle macellerie – della carne non fresca e di quella in scatola, era già esclusa dalla legge del 1930, e, perciò, lo sarà anche da quella attuale, che, del resto, non è innovatrice.

DEMARCHI. Io avevo già avanzato in precedenza questo dubbio, in quanto l'interpretazione data dai macellai a questo articolo potrebbe essere molto più ampia di quanto sia consentito. Comunque mi auguro che la risposta del Relatore, messa a verbale ed implicitamente approvata dal Ministro, formi oggetto di una precisazione nel Regolamento.

PRESIDENTE. Formulo anche io questo voto e pongo in votazione l'articolo 3 nella nuova formulazione approvata dal Senato.

(*È approvato*).

A questo punto il Senato ha aggiunto – come articolo 4 – un nuovo articolo di cui do lettura.

ART. 4.

Nei Comuni e nelle frazioni di Comuni ove esistano, alla data della pubblicazione della presente legge, non più di 15 spacci per vendita di carni fresche, il Consiglio comunale può deliberare che negli spacci esistenti si possa effettuare la vendita promiscua di carni fresche e congelate, purché i locali siano dotati di idonee distinte attrezzature e sussistano sufficienti garanzie igienico-sanitarie.

Nelle località di cura, soggiorno e turismo l'autorità comunale potrà autorizzare con particolare licenza stagionale la vendita di carni fresche e congelate nello stesso locale, purché sussistano le condizioni igienico-sanitarie e di attrezzatura di cui al comma precedente. Negli spacci autorizzati alla vendita promiscua di carni fresche e congelate è vietata la vendita di carni insaccate fresche, di pronto consumo e di carni macinate.

ORIGLIA. Anche qui occorrerebbe un chiarimento in merito all'ultimo punto di questo nuovo articolo, il quale stabilisce che, negli spacci autorizzati alla vendita promiscua di carni fresche e congelate, è vietata la vendita di carni insaccate fresche, di pronto consumo e di carni macinate. Questa dizione potrebbe far sorgere il dubbio che sia consentita la vendita di carni insaccate non fresche.

PRESIDENTE. Sono questioni che saranno chiarite con l'emanazione del regolamento.

SPALLONE. A nome del mio gruppo dichiaro che ci asterremo dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Ne do atto e pongo in votazione l'articolo 4 nel nuovo testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5, corrispondente all'articolo 4 del testo del disegno di legge già approvato dalla nostra Commissione.

L'articolo 4 del nostro testo era il seguente.

« Gli esercizi di vendita al pubblico delle carni fresche e di quelle congelate debbono essere contraddistinti con insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino in maniera precisa lo stato (fresca o congelata), la specie o le specie animali per le cui carni è autorizzata la vendita.

Qualora lo spaccio, per la sua attrezzatura e dimensione, non consenta una netta distinzione fra carni congelate e carni fresche, la vendita della carne congelata può essere effettuata solo in giorni prestabiliti in accordo con le autorità comunali competenti. In detti giorni, negli stessi spacci, è fatto divieto di vendita di carni fresche della stessa qualità e tipo.

La vendita di carni congelate, insaccate fresche di pronto consumo, negli spacci destinati anche alla vendita di carni fresche, deve essere effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con quello per la sanità.

I prezzi di vendita delle carni congelate sono fissati dal C.I.P. secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma precedente ».

Il Senato lo ha modificato e sostituito con il seguente articolo.

ART. 5.

Gli esercizi di vendita al pubblico sia delle carni fresche sia di quelle congelate debbono essere contraddistinti con insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino in maniera precisa lo stato (fresca o congelata), la specie o le specie animali per le cui carni è autorizzata la vendita.

Qualora lo spaccio, per la sua attrezzatura e dimensione, non consenta una netta distinzione fra carni congelate e carni fresche, la vendita della carne congelata può essere effettuata solo in giorni prestabiliti in accordo con le autorità comunali competenti. In detti giorni, negli stessi spacci, è fatto divieto di vendita di carni fresche della stessa qualità e tipo.

La vendita di carni congelate, negli spacci destinati anche alla vendita di carni fresche, deve essere effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria e del commercio di concerto con quello della sanità.

I prezzi di vendita delle carni congelate sono fissati dal C.I.P. secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma precedente.

In sostanza, la variazione apportata a questo articolo riguarda, al primo capoverso, una questione di pura forma letteraria; al terzo comma, la soppressione della frase: « ... insaccate fresche di pronto consumo... ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6, anche questo aggiuntivo, introdotto dal Senato:

« Coloro che provvedono a importare carne congelata, per consumo interno, da qualsiasi provenienza e con qualsiasi destinazione, devono tenere apposito registro di carico e scarico sul quale devono essere cronologicamente annotati, per le singole operazioni effettuate:

1) i quantitativi di carne importata;

2) il Paese di origine e la ditta fornitrice;

3) la dogana d'ingresso e la data d'importazione;

4) il nome e la sede della ditta acquirente dall'importatore ed il quantitativo della merce acquistata, con indicazione se l'acquisto è avvenuto in quarti o in porzioni minori;

5) i quantitativi destinati presso lo stesso importatore a lavorazioni industriali con indicazione delle località di lavorazione.

Il Ministro dell'industria e del commercio provvederà ad emanare le norme regolamentari e ad approvare i moduli del registro di cui al comma precedente ».

Sulla nuova regolamentazione creata con questo articolo, la Commissione e il Governo sono già d'accordo, e lo chiariranno con un ordine del giorno, di tener conto, in sede di regolamento, anche della disciplina delle carni refrigerate.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7, secondo la numerazione del testo approvato dal Senato, al

quale corrisponde l'articolo 5 del testo già approvato dalla nostra Commissione, di cui do lettura:

« Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del decreto ministeriale di cui al precedente articolo 3, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Anche pendendo procedimento penale può essere ordinata la sospensione sino a sei mesi e, nei casi di recidiva o di maggiore gravità, la revoca della licenza di vendita al pubblico, dall'autorità amministrativa che l'ha concessa ».

Il Senato l'ha sostituito con il seguente articolo 7:

« I contravventori alle norme del precedente articolo sono puniti con ammenda da lire 500.000 a lire 10.000.000.

In caso di recidiva, il contravventore è cancellato dall'elenco degli importatori di carni.

Chiunque contravviene alle altre disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10.000.000. Pendendo procedimento penale può essere disposta la sospensione della licenza sino all'esito del giudizio penale.

In caso di recidiva la licenza di vendita è revocata ».

DOSI. Non proporrò nessun emendamento, ma non posso esimermi dal rilevare la stranezza di queste ammende che vanno da uno a venti volte, con una elasticità davvero sorprendente. Mi pare che la norma dovrebbe ammettere una elasticità meno vasta e meno suscettibile di interpretazioni personali. Questo lo dico come principio generale.

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. La ragione di questa elasticità va ricercata nel fatto che le norme possono essere violate in modo estremamente grave oppure in modo anche estremamente lieve; e mentre la massima punizione risulta veramente consistente, quella minima ha un semplice carattere di avviso. In fondo l'articolo 6 considera tutta una serie di adempimenti la cui non osservanza presuppone tutta una gamma di sanzioni.

DEMARCHI. Resta comunque il fatto di una enorme escursione fra il minimo e il massimo.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Il Relatore è d'accordo sul testo approvato dal Senato per l'articolo 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

L'ultimo articolo del disegno di legge, nel testo approvato a suo tempo dalla nostra Commissione risultava così formulato:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed ha la durata di un anno ».

Il Senato ha soppresso la durata di un anno e l'articolo 8 è rimasto così formulato:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Anche per questa modifica si è rimasti d'accordo di supplire con un ordine del giorno che impegni il Governo a presentare un nuovo provvedimento di legge entro sei mesi.

Pertanto, pongo in votazione l'articolo 8 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo ora agli ordini del giorno. Il primo di essi, a firma degli onorevoli Dosi ed altri, è già stato letto.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Il Relatore è pienamente d'accordo.

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

TROMBETTA. Vorrei fare una dichiarazione di voto che riguardi sia l'ordine del giorno sia l'intera legge e chiarisca la posizione del nostro gruppo di fronte ad entrambi.

Noi voteremo contro questa legge per tre motivi: 1) il volume di vendita delle carni congelate in Italia non giustifica – senza un aumento di prezzo che oggi è sconsigliabile – la vendita in negozi separati. Per la tutela dei consumatori, della quale ci sentiamo altrettanto solleciti quanto crediamo siano giustamente gli altri gruppi, vi sono delle cautele già previste nella nostra legislazione, e che riteniamo sufficienti; 2) il provvedimento dovrebbe essere transeunte; ed acquista invece stabilità perché noi ben conosciamo il valore di certi ordini del giorno votati ed accettati; 3) infine la zootecnia del Paese non si avvantaggia da questa legge. Noi preferiremmo che il Parlamento ed il Governo fossero orientati verso una maggiore e più massiccia importazione di carni vive e di mangimi e non si partisse dal concetto di voler valorizzare un fenomeno transeunte di importazione, di consumo di carni congelate, a discapito della produzione zootecnica nazionale. Per queste ra-

gioni siamo contrari all'ordine del giorno e allo stesso provvedimento. Oggi non si sa come vendere la produzione zootecnica dell'Italia centrale, con una situazione facilmente immaginabile per gli allevatori; ed è strano che siamo proprio noi liberali a dover trasferire la valutazione da un piano strettamente economico a quello sociale.

BALDI CARLO. Mi asterrò dal voto su questo disegno di legge per il semplice motivo che esso non mi appare abbastanza chiaro nelle sue disposizioni. In esso si stabilisce per esempio un diverso trattamento fra i comuni che hanno più di 15 spacci di carne fresca e quelli che ne hanno di meno, mentre la legge rimane indeterminata per quanto riguarda il tipo di carne, cosicché dal calcolo degli spacci possono essere inclusi o esclusi a piacimento, per esempio, gli spacci di carne suina; quindi le salumerie. Così la norma può essere applicata – a piacimento – in senso restrittivo oppure in senso estensivo. Ora, sarei d'accordo se il numero degli spacci venisse calcolato in senso estensivo, perché allora si raggiungerebbe più rapidamente il numero di 15 spacci necessario per fare scattare la norma restrittiva che consente di vendere carne congelata ai soli spacci autorizzati e che – sola – consente di difendere i consumatori e nello stesso tempo la produzione nazionale. Si è detto che la carne congelata difficilmente si distingue dalla carne fresca, e purtroppo la enorme differenza di prezzo fra i due tipi è un incentivo troppo forte a sostituzioni che neanche le penalità stabilite per le trasgressioni possono annullare.

Oggi noi ci troviamo di fronte a due esigenze: quella di facilitare la vendita della carne congelata, evitando però le turlupinature ai consumatori; e anche quella di difendere l'allevamento nazionale. Possiamo fare tutte le leggi possibili a favore dell'allevamento del bestiame bovino, ma se il contadino non ha la convenienza economica ad allevare il bestiame, se ne astiene. E non è che entro sei mesi, con le nuove proposte governative di regolamento del problema, si potrà mutare la situazione: essa andrà avanti così per almeno due o tre anni, in una situazione confusa, che favorirà un cambiamento di indirizzo – non certo in senso migliorativo – per l'allevamento nazionale.

Ho detto che mi astengo (non voterò contro) perché è necessaria una esperienza in questo campo, sotto certi aspetti nuovo per noi; ma certo si dovrà tendere a raggiungere al più presto una reale regolamentazione.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Vorrei mettere in rilievo che questo disegno di legge nella sua prima stesura, approvata dalla nostra Commissione e col voto favorevole del collega Baldi, prevedeva la vendita delle carni congelate in tutti gli spacci destinati alla vendita delle carni, sia pure con tutte le garanzie.

Oggi il testo approvato dal Senato, sottoposto alla nostra approvazione è più favorevole alla tesi dell'onorevole collega. Debbo quindi rilevare che egli non ne ha approfondito il contenuto oppure ha cambiato idea.

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Vorrei fare una dichiarazione che credo possa essere di grande interesse non solo per l'onorevole collega che ha parlato poc'anzi, ma per tutti i colleghi della Commissione.

Se è vero che abbiamo dei metodi di congelazione così perfetti da non permettere più di distinguere un tipo di carne dall'altra, evidentemente non ci sarebbe più motivo di avere due circuiti – quello delle carni fresche e quello delle carni congelate – se non nei riguardi del prezzo. Quindi desidero precisare, a conclusione di questa riunione, che il problema che continua a mantenere un carattere di fondamentalità, è proprio quello di acquisire all'economia nazionale in generale – e non a particolari gruppi – di differenza di prezzo.

Stabilito ciò, mi sembra che possiamo essere sodisfatti perché va da sé che, se faremo una politica di sostegno della produzione nazionale di carni bovine, quella differenza potrebbe rivestire un particolare interesse in quella direzione, mentre indirizzandola in altra direzione potremmo provocare una diminuzione della produzione stessa. In questo senso mi sembra debba essere interpretata la conclusione della nostra riunione.

BALDI CARLO. Dopo quanto dichiarato dal Relatore e dal Ministro, non insisto nella posizione assunta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, per dare maggiore efficacia dimostrativa della volontà della Commissione, l'ordine del giorno di cui ho già dato lettura e che è stato accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Do ora lettura del secondo ordine del giorno a firma del collega Spallone:

« La XII Commissione (Industria) della Camera, esaminando, in sede legislativa, il disegno di legge: « Modificazioni al regio de-

creto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate » (589-*B*) nel testo modificato dalla IX Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo

in sede del regolamento di applicazione previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge in esame, a considerare le carni refrigerate di importazione assimilate a quelle congelate ».

COLOMBO VITTORINO. Come relatore sono d'accordo.

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo, come prima, in votazione l'ordine del giorno.

(*È approvato*).

SPALLONE. Ringrazio l'onorevole Presidente ed il Ministro e, a nome del mio Gruppo, dichiaro che non ci opporremo alla approvazione in Commissione del disegno di legge trasmessoci dal Senato, ma ci asterremo dal votarlo.

PRESIDENTE. Prendo atto e avverto che il disegno di legge sarà immediatamente posto in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate » (*Modificato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (589-*B*):

Presenti	28
Votanti	21
Astenuti	7
Maggioranza	11
Voti favorevoli	18
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Albertini, Alesi, Baldani Guerra, Baldi Carlo, Biaggi Nullo, Bontade Margherita, Cervone, Colleoni, Colombo Vittorino, Demarchi, De Ponti, Dosi, Girardin, Merenda, Mussa Ivaldi Vercelli, Origlia, Piccinelli, Russo Vincenzo Mario, Titomanlio Vittoria e Trombetta.

Si sono astenuti:

Ferrari Francesco, Gelmini, Granati, Longo, Macaluso, Natoli e Spallone.

La seduta termina alle 17,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI